

Il **Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili** approva le *regole tecniche in materia di antiriciclaggio*, mettendo a disposizione degli iscritti un *articolato tecnico di supporto nell'applicazione dei nuovi obblighi antiriciclaggio* (parere del **Comitato di sicurezza finanziaria** del Consiglio).

Il Testo recupera, approfondendole, tre *regole tecniche*. La prima prescrive che *l'autovalutazione del rischio è un adempimento proprio dei Professionisti obbligati e non è delegabile*. I Soggetti obbligati possono procedere utilizzando una scala graduata associando alla rilevanza del rischio un *indicatore di intensità*. I fattori di rischio riferiscono alla tipologia della Clientela, all'area geografica di operatività, ai canali di distribuzione ed ai servizi offerti. *L'autovalutazione del rischio* è di strumento all'attivazione delle misure necessarie per la *gestione e la mitigazione del rischio stesso*.

La Regola numero due dovrebbe *costituire uno strumento valido per la semplificazione dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della Clientela, individuando una serie di prestazioni a rischio non rilevante* ed in particolare: *Sindaco senza incarico di revisione, Membro di Organismo di Vigilanza (Dlgs. 231/01), ovvero apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali senza tenere la contabilità del Soggetto*. Vengono dettagliati anche gli *obblighi di adeguata verifica* nella loro duplice declinazione di **semplificata** e di **rafforzata**, con la possibilità di adeguata verifica mediante terzi ferma restando la responsabilità dei Soggetti obbligati.

La Regola tecnica numero tre *fa luce sull'obbligo di conservazione, evidenziando la possibilità di ricorrere a sistemi sia cartacei che informatici*.

Segnaliamo, inoltre, che sulla valenza giuridica delle *regole tecniche* degli **Ordini** è intervenuto anche il **Consiglio nazionale del Notariato** il quale ha approvato lo **studio n.1 2018B** e affermato che le regole tecniche e le indicazioni vincolanti, **essendo richiamate dalla norma primaria**, sono idonee a completare ed applicare la Legge stessa.